

dati Ente Committente

Codice Fiscale Conferente _____

Denominazione _____

dati incarico

Tipologia incarico: pubblico / privato

Oggetto dell'incarico: *docenza* *direzione e coordinamento* *consulenze tecniche* *commissioni*

altre tipologie _____

Data inizio incarico _____ Data fine incarico _____

Importo previsto (lordo) _____

Breve relazione dell'argomento trattato _____

Trieste, _____

Firma _____

<p>UFFICIO PROTOCOLLO</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>Data di arrivo: _____</p>	<p>Data: _____</p> <p>Visto: SI AUTORIZZA</p> <p>IL DIRIGENTE SCOLASTICO <i>Artella Bertossi</i></p>
---	--

Nota 1

Detta attività è occasionale e non dà luogo a compensi, nella totalità dei committenti, superiori a € 5000. Si esclude un rapporto continuativo ed il vincolo di subordinazione con il committente (indici nota 2).

Nota 2

- L'art. 53 del D. Lvo 165/2001, che vieta la cumulabilità della funzione docente con altri rapporti di impiego. A tal proposito il Consiglio di Stato (sentenza sez. VI, 3/11/2003 n. 6829) ha precisato che "è configurabile come vero rapporto di lavoro subordinato - tale da determinare una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente - una prestazione lavorativa resa dal dipendente stesso in favore di altro soggetto in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo del rispetto di orario".

Gli indici di riconoscimento della natura "subordinata" e non autonoma di un rapporto lavorativo, specie quando esso attenga all'insegnamento, coglibili nell'insieme delle regole date al rapporto, quali quelle della "collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenza fissa di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro" o in altri aspetti "l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale"; tutti aspetti che "possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione".

- Il co. 15 dell'art. 508 T.U. 297/94, che precisa: "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Direttore Didattico o del Preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

- Le libere professioni (poiché hanno la caratteristica dell'autonomia non devorio rientrare negli indici del lavoro subordinato, vedi sopra) ... compatibili con la funzione docente, sono le libere professioni tradizionali... che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l'esperienza culturale del docente e del suo prestigio; di conseguenza restano escluse quelle altre attività che non presentino dette caratteristiche.

In particolare il T.A.R. Toscana Sez. I, con pronuncia n. 363 del 26 giugno 1995, ha sentenziato: "l'esercizio di libere professioni che non diano pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, non si riferisce alle sole professioni per le quali sia richiesta iscrizione agli albi".

- l'art. 508 del T.U. 297/94 al comma 10 stabilisce: "il personale di cui al presente titolo (personale docente) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione."

- La Legge n. 662 del 23/12/1996, art.1 co. 58, "tempo parziale e disciplina della incompatibilità" (pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/2/1997), che dispone che: le pubbliche Amministrazioni adottino, in conformità alla predetta legge, i regolamenti in merito. In tal senso, l'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, nel dettare le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale scuola, all'art. 4 - attività compatibili - statuisce espressamente che "ai sensi dell'art. 1, comma 58 della Legge 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica".